



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale di Rimini, in persona del Giudice dott. Luigi La Battaglia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4372/2013** promossa da:

X, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO BRANCA, elettivamente domiciliata presso lo studio
dell'avv. PRIAMO CONTI in via Dati n. 89, RIMINI;

ATTRICE

contro

EQUITALIA CENTRO SPA (C.F. 03078981200), con il patrocinio degli avv. ROMUALDO e
CLAUDIO GHIGI, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PAOLA SAVINI in via
Montevecchi n. 26, Santarcangelo di Romagna;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 30.9.2015.

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. In data 3.6.2005, la società G.S. riceveva una lettera dalla So.ri.t. Ravenna s.p.a. (concessionario per la riscossione dei tributi per la provincia di Ravenna), con la quale, "*a norma dell'art. 75-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 1, comma 425, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*", veniva invitata a dichiarare se fosse debitrice dell'avv. X (ed eventualmente per quali somme) (doc. 2 di parte attrice). Successivamente, l'attrice apprendeva che analoghe richieste erano state inviate ad altri suoi clienti, ed erano state seguite, a distanza di una settimana, da una comunicazione della So.ri.t., "*di non tenere in alcuna*

*considerazione la dichiarazione stragiudiziale inviata in data 03.06.2005, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75-bis del D.P.R. 602/73, la quale è pertanto da considerarsi priva di effetto” (doc. 3 di parte attrice). Il motivo di tali richieste era il mancato pagamento, da parte dell'avv. X, di una piccola parte (€ 33,25) del debito (per capitale ed interessi) dovuto a titolo di contributo alla Cassa nazionale di previdenza forense (per l'anno 2003); debito che veniva definitivamente saldato dalla professionista in data 17.6.2005 (doc. 5 di parte attrice). L'attrice invoca il **risarcimento del danno ex art. 15 d. lgs. n. 196/03**, lamentando l'illegittima violazione della propria immagine, riservatezza e reputazione. Le modalità di estrinsecazione del fatto illecito addebitato alla convenuta sono: il mancato, preventivo sollecito di pagamento dell'irrisorio debito, da parte della società concessionaria; il mancato rispetto del provvedimento dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 25.5.2005 (che consente di ricorrere alla richiesta di dichiarazione stragiudiziale solo ove sia impossibile riscuotere altrimenti il credito, e comunque previa messa in mora del debitore); la violazione dell'art. 11 del d. lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali, d'ora innanzi semplicemente “Codice”). Nella comparsa conclusionale viene aggiunto un ulteriore profilo di “ingiustizia”: l'aver richiesto la dichiarazione stragiudiziale *ex art. 75-bis d.p.r. n. 602/73*, senza avere preventivamente inoltrato al debitore l'avviso di mora di cui all'art. 50 della medesima legge (essendo trascorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale). Afferma, al riguardo, l'attrice: *“al momento della trasmissione delle dichiarazioni stragiudiziali, e quindi quando SO.RI.T. (ora Equitalia) ha trattato i dati personali dell'attore, la convenuta NON poteva agire in via esecutiva, ossia agire in giudizio, essendo trascorso oltre un anno dalla notifica della cartella esattoriale senza che fosse stato notificato l'avviso di cui all'art. 50, 2° comma, del D.P.R. 602/73. Non poteva quindi lecitamente trattare i dati personali dell'attore (vedi art. 3 codice privacy)”* (pag. 17 della comparsa conclusionale).*

- Viene in rilievo la fattispecie della comunicazione (art. art. 4, I co., lett. l, del Codice) del dato personale (art. 4, I co., lett. b, del Codice) rappresentato dall'**informazione circa la sussistenza di un debito dell'interessata** (art. art. 4, I co., lett. i, del Codice), suscettibile di esecuzione c.d. esattoriale. La So.ri.t. Ravenna s.p.a. (mittente delle lettere in questione) doveva considerarsi un soggetto pubblico ai sensi dell'art. 18 d. lgs. 196/03, secondo l'accezione da considerarsi preferibile, in relazione alla natura dell'attività (di stampo eminentemente pubblicistico) svolta. È verosimile che ricoprisse il ruolo di responsabile del trattamento (art. 4, I co., lett. g, del Codice), coerentemente a quanto puntualizzato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali (d'ora innanzi, semplicemente il Garante) nella delibera del 15.10.1998: *“il*

concessionario di un pubblico servizio che, in virtù delle clausole della convenzione che lo lega all'amministrazione, e per la natura stessa del compito che gli viene affidato, non assuma un ruolo effettivamente autonomo rispetto all'amministrazione o non acquisisca particolari poteri sulle operazioni conferitegli, ma agisca in funzione servente rispetto alle attribuzioni dell'amministrazione, può rivestire la qualità di responsabile del trattamento dei dati di cui viene in possesso a causa della sua attività, rimanendo all'amministrazione la titolarità di tale trattamento. Il concessionario può espletare i compiti affidatigli solo in riferimento a finalità e a dati strettamente collegati all'esecuzione della convenzione, secondo modalità coerenti con tale scopo e con il limite del divieto di divulgazione dei dati fuori dei casi espressamente previsti” (Garante 15 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 59). Un indice in tal senso è rappresentato altresì dal disposto dell'art. 66 del Codice, il quale afferma espressamente che *“si considerano inoltre di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività dei soggetti pubblici dirette all'applicazione, anche tramite i loro concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili di imposta (...)”*. Ha mostrato di seguire questo orientamento una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cass., n. 17203/13), richiamando (proprio in materia di dichiarazioni stragiudiziali ex art. 75-bis d.p.r. n. 602/73, richieste da una società privata concessionaria per la riscossione dei tributi) disposizioni (gli artt. 19 e 66 del Codice) applicabili ai soggetti pubblici. Occorre peraltro sottolineare che la *ratio decidendi* del precedente in discorso sembra fondarsi sul richiamo dell'art. 24, lett. f) del Codice (concernente il trattamento preordinato a “far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”), che è norma che si riferisce, invece, ai trattamenti posti in essere da privati (o da enti pubblici economici). Affermano, infatti, i giudici di legittimità che *“in applicazione di tale norma deve concludersi che, poiché il pignoramento presso terzi è una forma di esecuzione forzata prevista dall'ordinamento, il creditore procedente agisce sulla base di una posizione giuridica prevista dalla legge, e di conseguenza deve escludersi che possa porre in essere una violazione della legge n. 675 del 1996 a tutela del legittimo trattamento dei dati personali”* (con riguardo al pignoramento presso terzi, la Suprema Corte aveva già affermato – nella sentenza n. 8239/03- che, *“poiché il pignoramento presso terzi è una forma di esecuzione forzata prevista dall'ordinamento, il creditore procedente agisce sulla base di una posizione giuridica prevista dalla legge, e di conseguenza deve escludersi che possa porre in essere una violazione della legge n. 675 del 1996 a tutela del legittimo trattamento dei dati personali - che del resto non si applica generalizzatamente ad ogni situazione nell'ambito della quale possa aversi una divulgazione dei dati relativi alla persona, ma è volta a regolamentare*

*l'accesso ai soli documenti relativi ai cosiddetti "dati sensibili" della persona - né è configurabile a carico del terzo che rende la dichiarazione una violazione del segreto professionale"). In ogni caso, lo si riconduca agli artt. 18 e 19, ovvero all'art. 24 del Codice, il **trattamento di cui si sta discutendo non necessitava, comunque, del consenso dell'interessato.***

3. Ove si qualifichi il responsabile del trattamento quale soggetto pubblico, viene in rilievo il disposto dell'art. 19, III co., del Codice, secondo cui *"la comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento"*. Nel caso di specie, la norma di legge è rappresentata dal già citato **articolo 75 bis del d.p.r. n. 602/73**, la cui attuale formulazione (risultante dalla modifica apportata dal d.l. n. 262/06, convertito nella l. n. 286/06) dispone: *"decorso inutilmente il termine di cui all' articolo 50, comma 1, **l'agente della riscossione**, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del presente decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, **può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.** Nelle richieste formulate ai sensi del comma 1 è fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni previste dall' articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione procedente e con le modalità previste dall' articolo 16, commi da 2 a 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del soggetto cui è stata rivolta la richiesta. Gli agenti della riscossione possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo senza rendere l'informativa prevista dall' articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196"*. Questa disposizione venne inserita nel d.p.r. n. 602/73 dall'art. 1, comma 425, l. n. 311/04 (con decorrenza dal 1°1.2005, vigente dunque all'epoca dell'invio delle richieste di dichiarazione stragiudiziale da parte di So.ri.t. Ravenna), e originariamente recitava: *"il concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore"*. Prima

dell'introduzione di tale norma, il Garante aveva censurato la prassi delle c.d. dichiarazioni stragiudiziali, evidenziando che *“nell'attuale carente contesto normativo, costituisce un trattamento illecito - di cui va disposto il blocco immediato - la richiesta di un concessionario del servizio di riscossione dei tributi volta ad ottenere, da parte dei clienti di un professionista, il rilascio di una dichiarazione stragiudiziale sull'eventuale esistenza di crediti professionali pignorabili. Infatti, l'emanazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, di disposizioni amministrative in materia non è sufficiente a colmare la lacuna normativa determinata dalla mancanza di specifiche norme di legge o di regolamento”* (Garante, decisione su ricorso del 20.11.2002, in www.garanteprivacy.it). Successivamente, in data 25.5.2005, il Garante emise un provvedimento generale (più volte richiamato nelle difese dell'attrice), nel quale, preso atto dell'innovazione normativa, rilevava *“l'esigenza che la competente amministrazione impartisse ai concessionari idonee istruzioni, a norma di legge, per i casi in cui si ritenga di utilizzare lo strumento della dichiarazione stragiudiziale, prevedendo che il concessionario, oltre ad informare l'interessato sul trattamento dei dati, fornisca allo stesso una comunicazione preventiva della possibilità che, in caso di mancato pagamento, verrà acquisita una dichiarazione stragiudiziale prima di procedere al pignoramento presso terzi e utilizzi tale strumento solo dopo aver documentato l'impossibilità di procedere altrimenti alla riscossione del credito”*. Tali “linee-guida” s'inscrivono nel potere dell'Autorità amministrativa di *“prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'art. 143”* (art. 154, I co., lett. c) del Codice). Si tratta di regole operative di dettaglio, integrative dei precetti normativi, finalizzate ad uniformarne la concreta attuazione al canone fondamentale del bilanciamento delle situazioni giuridiche in conflitto (nella specie, la **tutela giudiziaria delle proprie pretese creditorie e l'interesse alla riservatezza circa la titolarità di debiti tributari**). Bilanciamento che innerva anche la valutazione di ingiustizia del danno, tipica della fattispecie di responsabilità extracontrattuale. Più in generale, si deve tenere presente che tutto il sistema di tutela dei diritti fondamentali, disegnato dal d. lgs. n. 196/03, è imperniato su una prospettiva «relazionale», incentrata sul temperamento degli interessi in gioco. Tale “cifra” permea di sé sia i rimedi “in forma specifica”, sia la tutela risarcitoria. Quanto ai primi, si pensi ad esempio all'art. 7, comma 3, lett. b, che consente all'interessato di ottenere la “cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge”. Valorizzando il collegamento di quest'ultimo parametro con l'art. 11 del Codice – in particolare con il richiamo, ivi contenuto, alla correttezza – è possibile ricostruire un sistema in cui proprio

il principio di correttezza (e di divieto di abuso del diritto) garantisca un grado costante di tutela alla dignità umana, al di là dell'area delle condotte autorizzate definita *a priori* dalla disciplina legislativa. Tale principio, anzi, secondo una perspicua tesi dottrinale, si pone anche in rapporto di “dialettica interna” con l'area di liceità, operando nel senso di introdurre un sindacato ulteriore (e dunque una maggiore protezione dell'interessato) rispetto al trattamento lecito dei dati personali. Per quel che riguarda, invece, il rimedio risarcitorio, al di là dell'espresso richiamo all'art. 11, operato dal secondo comma dell'art. 15 del Codice, il riferimento ai canoni di correttezza delineati da tale disposizione deve ritenersi consustanziale – come detto - alla stessa valutazione dell'ingiustizia del danno. Il *non iure* della fattispecie sembra, infatti, modularsi sulla duplice dimensione del rispetto delle regole positivamente dettate dal legislatore, e della verifica – alla stregua di un bilanciamento in concreto delle situazioni giuridiche coinvolte – del rispetto del canone generale della correttezza (non scevro di echi alla categoria dell'abuso del diritto). Ne consegue che i principi codificati dall'art. 11 (a cominciare dalla necessità che il trattamento venga svolto “in modo lecito e secondo correttezza”, codificata alla lettera a) rappresentano l'architrave dell'intero assetto normativo della materia, proprio in quanto rilevanti - anche nelle ipotesi in cui non siano direttamente applicabili - quali criteri di riferimento per la ricostruzione dell'ingiustizia del danno nell'ambito della fattispecie di responsabilità civile. D'altra parte, l'onere della prova di cui all'art. 2050 c.c. (richiamato dall'art. 15 del Codice) richiede la commisurazione della diligenza alle caratteristiche peculiari dell'attività posta in essere e, nei limiti precisati dall'art. 11, ai soggetti coinvolti. Tirando le fila del discorso relativamente alla fattispecie concreta che si sta esaminando, si deve concludere che **le “cautele” esplicitate nel provvedimento del Garante del 25.5.2005 altro non rappresentavano se non la logica enucleazione del canone di correttezza di cui all'art. 11, lett. a), del Codice. Ad esse, dunque, la So.ri.t. Ravenna si sarebbe dovuta conformare, indipendentemente dall'effettiva conoscenza di tale provvedimento** (verosimilmente preclusa dalla ravvicinata consecuzione temporale tra la diffusione dello stesso, in data 31.5.2005 - doc. 7 di parte attrice – e l'invio delle missive ai clienti dell'avv. Amadori, in data 3.6.2005). **Nel caso di specie, precise circostanze fattuali inducevano a ritenere eccessivo, nell'ottica del bilanciamento, l'invio delle richieste di dichiarazione stragiudiziale, non preceduto da un preventivo sollecito di pagamento nei confronti della debitrice. Anzitutto, l'ammontare estremamente contenuto del credito (appena € 33,25); in secondo luogo, la qualità soggettiva del debitore, posto che, trattandosi di un avvocato, poteva presumersi che non si fosse sottratto volontariamente al pagamento di una cifra sì esigua, e che si**

fosse verificato quindi un disagio, dovuto ad una mera dimenticanza. Specifici elementi, del resto, deponevano in tal senso, posto che il debito era dovuto a interessi di mora relativi al pagamento (ritardato di quattro giorni) della prima rata dell'importo di una cartella esattoriale complessivamente ammontante ad € 1.683,00, che era stata notificata all'attrice nell'agosto del 2003. L'avv. X aveva pagato (anche) le rate successive, ma il ritardo nel pagamento della prima aveva determinato l'imputazione di una parte di queste ultime agli interessi di mora originariamente maturati. **Da un lato, il contegno del debitore dimostrava, dunque, chiaramente la sua volontà di estinguere l'obbligazione consacrata nella cartella esattoriale; dall'altro, la genesi dell'esiguo credito rendeva del tutto plausibile che della sua esistenza l'odierna attrice non fosse neppure a conoscenza. Di modo che, particolarmente opportuna si mostrava una richiesta preventiva di estinzione della (residua) obbligazione.** Si tenga presente che all'ammontare del debito fa specifico riferimento il Garante nella relazione sull'attività svolta nel 2006, laddove afferma che *“si è rilevato che va verificato su base casistica, anche in relazione all'importo, se le cose e le somme dovute dai debitori del soggetto iscritto a ruolo debbano essere indicate dal terzo in modo generico oppure puntuale, e che è doveroso evidenziare chiaramente nella richiesta la facoltatività o meno della risposta e il dettaglio delle informazioni da acquisire”* (Relazione del 12.7.2007, in www.garanteprivacy.it). Tutt'al più, in considerazione della particolarità del caso, la concessionaria avrebbe potuto indicare nella comunicazione l'ammontare del credito vantato (sicché i destinatari si sarebbero potuti rendere immediatamente conto di quanto fosse esiguo), o limitare al minimo il numero dei destinatari (ben sette, per un credito così basso). Il comportamento della So.ri.t. appare, quindi, sproporzionato anche da questo punto di vista. Non può trascurarsi, del resto, che la stessa concessionaria, a distanza di sette giorni, si affrettò a spedire ai medesimi destinatari una nuova comunicazione, con la quale li invitò a non tener conto della precedente. E non è affatto peregrina l'ipotesi che ciò sia avvenuto proprio all'esito della conoscenza, da parte della So.ri.t., della delibera del Garante del 25.5.2005; ciò che dimostrerebbe una sorta di “ravvedimento operoso”, con immediato “allineamento” del concessionario a direttive dell'Autorità, che si mostravano particolarmente pregnanti in relazione al caso di specie. L'illecito, pertanto, si configura, non avendo la convenuta (dimostrato di avere) adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Né ha pregio l'assunto di Equitalia, per cui il provvedimento del 25.5.2005 sarebbe errato, nella misura in cui *“tale preventiva informativa e l'ulteriore limite posto dal Garante, cioè che il ricorso alla richiesta stragiudiziale avvenga solo documentando l'impossibilità di procedere altrimenti alla*

riscossione, significano, in sostanza, svuotare di ogni effettiva utilità pratica tale mezzo: chiunque, preventivamente informato, messo cioè al corrente di un'iniziativa nei suoi confronti, dapprima solo stragiudiziale, poi eventualmente anche nel processo esecutivo, farebbe evidentemente il possibile per vanificarla, eludendo così la finalità stessa, perseguita con l'art. 75 bis del D.P.R. 602/73, di semplificare la procedura di riscossione coattiva, alleggerendo nel contempo il carico di lavoro degli uffici giudiziari esecutivi" (pag. 18 della propria comparsa di costituzione e risposta). Invero, a venire in questione in questa sede non è l'efficacia (o l'interesse ad evitare il rischio di inefficacia) dell'esecuzione forzata, ma il diverso problema del trattamento dei dati personali del debitore, nel rispetto dei suoi diritti della personalità. Senza dire che è tutto da dimostrare che il recupero di un credito di € 33,25 nei confronti di un avvocato non sarebbe stato più efficacemente (e tempestivamente) garantito da un (ulteriore) sollecito di pagamento. Del resto, lo stesso legislatore del 2006, nel modificare l'art. 75-bis d.p.r. n. 602/73, ha mostrato di ritenere sufficientemente garantito il contemperamento tra gli opposti interessi, mediante un'ulteriore comunicazione di preavviso al debitore. La relativa omissione integra, pertanto, nel caso di specie, un'evidente ingiustificata sproporzione tra l'obiettivo avuto di mira con il trattamento e la divulgazione del dato personale dell'attrice.

4. Venendo a trattare del danno, è opportuno premettere che **i pregiudizi non patrimoniali derivanti dal trattamento illecito dei dati personali finiscono per riconnettersi – nella gran parte dei casi - alla lesione dei diritti inviolabili della persona: riservatezza, identità personale, onore, reputazione, che nel sistema “procedimentalizzato” del Testo unico del 2003 trovano una *reductio ad unum* nel generico “diritto alla protezione dei dati personali” di cui all'art. 2 del Codice.** Quest'ultimo, secondo quanto ha recentemente precisato la sentenza n. 16133/14 della Corte di Cassazione, *“non vive isolatamente, ma simbioticamente con gli altri ed implicati diritti fondamentali ed inviolabili della persona umana, operando strumentalmente per la sua integrale tutela”*. **Coesistono, quindi, (almeno) due dei tre criteri di risarcibilità del danno non patrimoniale, contemplati dalle sentenze delle Sezioni unite della Corte di Cassazione nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11 novembre 2008: la previsione di legge ordinaria (per l'appunto, l'art. 15, II co., del Codice) e la lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente garantito (generalmente ricondotto all'art. 2 della Costituzione, o all'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).** Può considerarsi definitivamente abbandonata l'opinione che fondava la risarcibilità del danno non patrimoniale sulla mera anti-giuridicità del comportamento del titolare (o del responsabile o dell'incaricato) del trattamento, vale a dire

sulla mera violazione delle norme del Codice. Da altro angolo visuale, conosce una progressiva (ed irreversibile) emarginazione la teorica del c.d. danno *in re ipsa*, che tende a far coincidere il danno (conseguenza) con la lesione dell'interesse protetto. A suffragio di tale affermazione è sufficiente richiamare lo specifico precedente della Corte di Cassazione, in tema di danno da illecito trattamento di dati personali, secondo cui *“il danno di cui all’art. 15 non si può, dunque, identificare nell’evento dannoso, cioè nell’illecito trattamento dei dati personali, ma occorre che si concreti in un pregiudizio della sfera non patrimoniale di interessi del danneggiato”*. Aggiunge, in motivazione, la Cassazione: *“una volta considerato che la previsione della risarcibilità del danno non patrimoniale supposta dal legislatore in relazione ad un trattamento illecito di dati si correla ad un danno che deve essere risentito dalla persona come tale e che è identificabile in danni comunque correlati ad aspetti del modo di essere della persona ricollegati in primo luogo alla lesione di diritti fondamentali, come il diritto all’immagine, alla reputazione e all’onore (per le implicazioni non patrimoniali della loro lesione), che pure possono essere lesi dall’illecito trattamento, nonché all’attitudine del fatto dannoso costituito dal trattamento illecito a comportare anche un patema, una sofferenza psichica al danneggiato, si deve prendere atto di quanto che il Tribunale ha detto sostanzialmente inesistenti e non dimostrati i danni all’immagine ed all’onore ed alla reputazione”*. **Per ottenere il risarcimento ex art. 15 non è sufficiente, pertanto, la (mera) violazione delle norme del Codice, e non è sufficiente neppure la lesione (in sé) di un diritto della personalità dell’interessato. È necessario, invero, allegare e provare (eventualmente anche per mezzo di presunzioni ex art. 2729 c.c.), un concreto pregiudizio alla sfera personale/relazionale del danneggiato, generalmente atteggiandosi in guisa di sofferenza interiore ovvero di alterazione peggiorativa di pregresse abitudini di vita. E questo pregiudizio deve essere anche grave e serio, onde rispettare l’ulteriore “filtro” di risarcibilità delineato dalle sentenze delle Sezioni unite sopra richiamate. Sul punto, è intervenuta di recente una sentenza della Suprema Corte (la già citata n. 16133 del 15.7.2014), la quale, premesso ancora una volta che *“nella sua attuale ontologia giuridica (..) il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione”*, ha puntualizzato che *“gravità della lesione e serietà del danno sono (..) connotazioni logicamente indipendenti dalla selezione (legislativa o giudiziale) del diritto/interesse giuridicamente rilevante e suscettibile di tutela aquiliana ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., nel senso che esse presuppongono che tale selezione sia già avvenuta”*. Occupandosi specificamente di un pregiudizio ex art. 15 d. lgs. n. 196/03, i giudici di legittimità hanno**

osservato che *“la norma dell’art. 15, prevedendo espressamente come “risarcibile” il “danno non patrimoniale”, lascia impregiudicato il profilo della sussistenza, o meno, di una perdita (non patrimoniale) effettivamente subita dal danneggiato, non esibendo ulteriori indici significativi dai quali possa evincersi che l’interpositio legislatoris sia giunta a configurare un danno in re ipsa”*. Orbene, l’accertamento di fatto rimesso al giudice, onde vagliare la sussistenza del requisito di risarcibilità in discorso, *“in forza di preve allegazioni e di coerenti istanze istruttorie di parte, dovrà essere ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ed al suo essere maturata in un dato contesto temporale e sociale, dovendo l’indagine, illuminata dal bilanciamento suddetto, proiettarsi sugli aspetti contingenti dell’offesa e sulla singolarità delle perdite personali verificatesi”* (ancora Cass., n. 16133/14, in motivazione).

5. Nell’atto di citazione, l’avv. X ha sostanzialmente omesso qualsivoglia allegazione relativa alle concrete modalità di estrinsecazione del danno non patrimoniale patito. Si è limitata ad affermare di essere stata *“messa nella deprecabile condizione di tentare di giustificare il proprio comportamento, i propri debiti e le proprie azioni, nei confronti dei propri clienti, senza riuscirvi”* (pag. 8 dell’atto introduttivo). Parlando di *“devastanti conseguenze”*, ha genericamente fatto riferimento alla *“indubbia perdita di decoro, onore, dignità e reputazione, proprio nei confronti della propria clientela (..), con il conseguente grave danno, in considerazione del prestigio della professione svolta e della delicatezza del rapporto tra avvocato e cliente”* (pag. 17 dell’atto di citazione), e ha quantificato il danno (patrimoniale e non patrimoniale) in € 40.000,00. Nulla viene aggiunto nella memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c. Quanto ai testimoni ascoltati, G. Z. (socio della G.S. Elettromeccanica, destinataria della richiesta di dichiarazione stragiudiziale prodotta sub doc. 2) ha detto di non sapere se la G.S. smise di affidare incarichi professionali all’attrice. Riferendosi ad altra società di cui è amministratore (la Elettrotecnica Zambelli), ha riferito invece che – essa sì - interruppe i propri rapporti professionali con l’avv. X (rapporti che non è stato in grado di quantificare). La teste C. P. ha riferito, invece, dell’interruzione del rapporto professionale con l’avv. X da parte della Edilscavi Bertinorese s.n.c. (in seno alla quale non è dato sapere quale ruolo ella rivestisse, avendo risposto semplicemente di essersi *“avvalsa dell’opera dell’Avv. X per questioni professionali legate alla società”*). È stato inoltre sentito come testimone il legale rappresentante della citata società, Afro Pasini, che ha dichiarato che *“quando riceve[re] la dichiarazione dalla SORIT venne meno il rapporto di fiducia con l’Avv. X”*. Chiara Pasini ha aggiunto, tuttavia, che l’attrice *“in seguito è rimasta il legale di fiducia della società Edilscavi*

Bertinorese sas di Pasini Afro & c.” (di cui la stessa Pasini è socia).

Tale circostanza dimostra in maniera piuttosto evidente che la comunicazione della So.ri.t. non deve aver sortito, presso i signori Pasini, i “devastanti” effetti allegati dall’attrice, se è vero che essi l’hanno mantenuta quale legale “di fiducia” di un’altra società che a loro faceva capo.

Quanto all’Elettrotecnica Zambelli, si deve sottolineare come non pare fosse tra le destinatarie della lettera della So.ri.t., sicché la sua conoscenza del contenuto della lettera si deve alla circostanza accidentale (e non imputabile dunque alla So.ri.t.) di avere in comune con la Y il socio Zambelli. Si noti, peraltro, che quest’ultimo (come da lui stesso dichiarato) è socio della Y insieme al marito dell’avv. X, e dunque disponeva verosimilmente di una fonte privilegiata di conoscenza per comprendere i termini reali della vicenda.

Orbene, l’entità del pregiudizio (patrimoniale e non patrimoniale) invocato dall’attrice è correlata, nella sua stessa prospettazione, agli effetti deteriori che la diffusione del dato personale ebbe nella propria clientela.

Elemento essenziale per la quantificazione del danno è dato, quindi, dall’estensione di tale diffusione, vale a dire dall’individuazione del numero di clienti che vennero a conoscenza della sussistenza del debito in capo alla professionista ravennate.

Ebbene, tale numero viene indicato (in sette), per la prima volta, nella formulazione del capitolo n. 4 dell’interrogatorio formale richiesto nella memoria *ex art.* 183, VI co., n. 2, c.p.c., depositata il 23.9.2010 presso il Tribunale di Ravenna. Non viene esplicitata neppure l’identità di tali clienti, che è emersa, per soli due di essi, dal doc. 2 prodotto dall’attrice e dalla prova testimoniale. Probabilmente si tratta dei soggetti elencati a pag. 9 della risposta di Equitalia *ex art.* 149 d. lgs. n. 196/03 (doc. 13 di parte attrice), ma non può esservi certezza, perché l’attrice non lo dice. Quanto, poi, alle fatture prodotte dall’avv. X *sub* doc. 21, sette si riferiscono alla Edilscavi Bertinorese, una alla Muratore Camillo di Mauro Muratori & c. s.n.c., una alla Santa Margherita s.r.l., una alla SRL GMN ed una alla Emmeti s.p.a.: tutte società che effettivamente ricorrono nel doc. 13 appena citato. Di tali compagini – aventi sede, a parte la Edilscavi, nelle province di Alessandria, Treviso, Palermo e Milano – l’attrice nulla allega su come fossero divenute sue clienti; da quanto tempo lo fossero; quante pratiche avesse trattato per le stesse e quante fossero eventualmente in corso di svolgimento al momento della ricezione della lettera da parte di So.ri.t.; se, dopo tale lettera, le chiesero in qualche modo spiegazioni, o se ciò fecero dopo la seconda lettera del 10.6.2005.

A fronte di tali gravi carenze di allegazione (prima ancora che di prova), **le fatture prodotte** (una sola per ciascuna società, a parte la Edilscavi Bertinorese, e tutte relative al 2001, ovvero quattro anni prima dei fatti) **non provano alcunché, e non consentono di risarcire all’attrice alcun danno patrimoniale, per non essere emersa alcuna dimostrazione che la professionista abbia realmente “perso” dei clienti a causa del contegno di So.ri.t.** (si rammenti che tutti i destinatari della richiesta di dichiarazione stragiudiziale ricevettero, una settimana dopo, un’altra missiva di “annullamento” della precedente).

Per quel che riguarda il danno non patrimoniale, l’attrice non ha allegato alcuna circostanza che consenta di apprezzare un peggioramento nella propria sfera di abitudini, relazioni, rapporti professionali. Il pregiudizio che si profila, è, pertanto, unicamente quello per il disappunto, lo sdegno, la sofferenza interiore occorsa per avere appreso che ad alcuni clienti era stata inviata quella lettera, in relazione ad un credito di esiguo importo, che non le era neppure stato chiesto di pagare. Si deve tenere presente che il dato personale in questione non ebbe diffusione “pubblica” (essendo stato comunicato individualmente ai destinatari della missiva); che la sua carica “diffamante” fu notevolmente depotenziata dalla comunicazione di “ritiro” inviata, con le stesse modalità, una settimana dopo; che l’avv. X senz’altro aveva la possibilità di chiarire il “disguido” con i propri clienti; che solo due dei sette destinatari della lettera hanno sede nell’area geografica di riferimento dell’attività professionale dell’attrice (la provincia di Forlì-Cesena, o comunque l’Emilia-Romagna), e che uno di essi ha come socio il marito della X, ed era in grado quindi di reperire immediatamente le informazioni utili a ricondurre la notizia ricevuta nei limiti della sua effettiva portata.

Sulla scorta di tali considerazioni, si può prendere, quale riferimento per la liquidazione equitativa del danno, qualche precedente di merito relativo alla materia in esame. Per esempio, il Tribunale di Roma, con sentenza del 6.12.2002, liquidò € 1.500,00 in favore del un socio di un circolo sportivo, al quale un curatore fallimentare aveva comunicato di vantare un credito nei confronti del primo; il Tribunale di Catania, con sentenza del 9.1.2007, liquidò € 7.000,00 all’esponente di una nota famiglia aristocratica, del quale erano stati resi noti, da un quotidiano locale, dati relativi al divorzio; il Tribunale di Genova (sentenza del 22.1.2016), in un caso in cui in una bacheca scolastica era stata affissa una graduatoria nella quale era stata illegittimamente indicata, accanto al nome di un’alunna, la sua condizione di portatrice di *handicap*, liquidò € 6.000,00 in favore della minore, € 4.000,00 in favore di ciascuno dei genitori ed € 1.000,00 in favore del fratello.

Pur concernendo casi identici a quello che qui occupa, non appaiono invece probanti, in ordine alla quantificazione del risarcimento, i precedenti del Tribunale di Ravenna portati dall'attrice. Nel primo (sentenza n. 91/09, prodotta *sub* doc. 10), si dà conto della comunicazione del dato anche al “tribunale di Ravenna” e a (non meglio precisati) “altri organi istituzionali” (ciò che invece non risulta in alcun modo avvenuto nel caso dell'avv. X). In ordine al pregiudizio, la motivazione fa (rapido) cenno ad un'unica circostanza, vale a dire che alcuni clienti dell'avvocato gli avevano chiesto spiegazioni, senza che vi sia riferimento alcuno alla perdita di clientela o ad altro tipo di pregiudizio “esistenziale” nella sfera giuridica dell'attore. Viene quindi – del tutto apoditticamente – liquidata la somma di € 40.000,00, di cui € 10.000,00 imputati ad un danno patrimoniale sul quale non viene spesa neppure una parola. Nella seconda sentenza del Tribunale ravennate (la n. 1828/06, prodotta *sub* doc. 11), relativa ad un ragioniere commercialista, si legge che i testimoni escussi (di cui si ignora il numero) avevano dichiarato di “non nutrire più la stessa fiducia di sempre” e di “aver rotto definitivamente i rapporti” con il professionista. Dopo di che, in assenza di alcuna notazione circa le modalità di manifestazione del pregiudizio, il danno non patrimoniale viene quantificato in € 30.500,00, sulla scorta della mera considerazione della violazione delle regole dettate dal Codice della privacy. Quanto al danno patrimoniale, dopo avere ritenuto non dimostrato un decremento degli introiti professionali dell'attore, viene ugualmente risarcita (con € 10.500,00) una (non meglio specificata) voce di “danno alla credibilità e/o immagine del professionista” (che non si comprende in che modo possa ascrivarsi alla sfera patrimoniale del danneggiato). Tali pronunce sono quindi del tutto inattendibili in ordine alla liquidazione del danno, siccome completamente prive di qualsivoglia motivazione al riguardo. In definitiva, appare consono alla liquidazione equitativa del danno tributare all'attrice la somma di € 1.000,00 per ogni cliente della sua zona di attività (Z e Y), e quella di € 500,00 per ciascuno degli altri (cinque) clienti residenti al di fuori dell'Emilia-Romagna. per un totale che, all'attualità, ammonta ad € 4.500,00.

6. Non si ritiene di accogliere l'istanza *ex art.* 120 c.p.c., formulata dall'attrice. Qualsiasi funzione si ritenga di attribuire all'istituto della divulgazione della sentenza, infatti, non sembrano ricorrerne i presupposti nel caso di specie, se si considera che la vicenda pare avere definitivamente esaurito i suoi effetti un decennio orsono, né si profilano istanze general-preventive, alla luce della attuale formulazione normativa dell'art. 75-bis d.p.r. n. 603/72, che ha uniformato il procedimento di invio delle richieste di dichiarazioni stragiudiziali ai dettami

dell'Autorità garante. La misura non appare giustificata neppure dal raggio di diffusione della notizia, come detto limitato a sette soggetti, individualmente raggiunti da lettere di "rettifica" una settimana dopo l'improvvisa comunicazione *ex art.* 19 d. lgs. n. 196/03.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d. m. n. 55/14, in relazione al valore effettivo della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) **Accoglie**, per quanto di ragione, la domanda dell'attrice e, per l'effetto, **condanna** la convenuta a corrisponderle la somma di € **4.500,00** (calcolata all'attualità);
- 2) **condanna** la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali, che si liquidano in € 842,51 per spese ed € 3.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, iva e c.p.a. di legge

Rimini, 25 gennaio 2017.

Il Giudice
dott. Luigi La Battaglia